



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Del tempo che hanno da durare in officio gli Officiali, e quali, e quando si
hanno da eleggere. Cap. XX.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Passato l'Inferno di questa vita, sarà da tutti accompagnato alla sepoltura, e diranno poi tre volte almeno per l'ani ma sua l'Officio de morti, senza però apparati di tombe funerali, non essendo questo officio loro.

Delli Assistanti al Banco. Cap. XIX.

Saranno due Fratelli, quali tutte le Feste la mattina, e dopo il desinare mentre dura la Congregatione, haueranno da stare assistenti al banco in Chiesa, a riceuer le limosine, che faranno offerte; & haueranno custodia della Chiesa, non lasciando entrar nell'Oratorio alcuna Donna: nel qual tempo potranno dire l'Officio tra loro con voce bassa, e leggere alcun libro diuoto, acciò suppliscano in Chiesa à quello che fanno nell'Oratorio.

Del tempo che hanno da durare in officio gli Officiali, e quali, e quando si hanno da eleggere.

Cap. XX.

Tutti li sudetti Officiali haueranno da durare in Officio vn'anno, ecetto gli Assistanti al banco, che dureranno vn mese solo, e saranno eletti dal Priore.

E chi sarà stato Priore vn'anno, no posso esser di nuouo eletto al medesimo officio, se non passati due anni; & il medesimo s'offerui del Sottopriore: il quale però possa esser eletto al fine del suo officio per Priore, se cosi parerà bene alla Compagnia.

Nè possa esser eletto alcuno per Priore, se non saprà leggere, e non harà almeno venticinque anni compiti, e non farà perseveratò con buon'esempio nella Compagnia quattro anni continui. L'electione del Priore, Sottopriore, e Maestro dell'i Nouizzi, si faccia à ballotte, ouero à voci secrete, alla presenza del Confessore della Compagnia, ouero d'un'altro Sacerdote deputato dal Vescovo; e quello sia eletto, che hauerà hauuto la maggior parte delle voci in suo favore.

Gli altri officiali siano eletti all'arbi-

trio di questi tre; dichiarandò, che un parente non possa dar voce all'altro, e che fra tutti gli officiali non si possano eleggere più di due, che sieno parenti insieme.

E tale electione si farà nella festa di tutti i Santi, e nella prima Domenica dell'Aduento entraranno tutti in possesso dell'officio.

Dell'autorità degli Officiali.

Cap. XX I.

Appresso i sopradetti officiali, fin che dureranno in officio (ecetto gli Assistanti al banco) farà tutta l'autorità, e governo della Compagnia. Si che essi soli, ò almeno i due terzi di loro, potranno trattare, ordinare, e far assolutamente quel tanto, che giudicheranno esser in beneficio della Compagnia, e non altrimenti.

Ma alla electione de gli officiali, & al riceuere de i Fratelli, harà da concorre re l'vniversal Compagnia.

Delle Pene. Cap. XX.

EPerche il timore della pena, suole alle volte ritrarre gli huomini dal male, & indurli al bene, dove non opera l'amore della virtù per prouedere a li disordini che potranno nascere nelle Compagnie, & acciòche le buone Cōpagnie non sieno disturbate, e corrotte dalli mali Fratelli: si constituiscono l'impraticabili pene.

Chi subornerà alcuno per far dar la voce à se, ò ad altri; per la prima volta sia priuo della voce attua, e passiuva per due anni; per la seconda sia cancellato della Compagnia.

Chi senza leggitima causa, ò senza auisa re il Confessore, ouero il Priore, perderà vna volta la solita Communione; faccia la disciplina in presenza de gli altri nell'Oratorio, ouero stia fuori dell'Oratorio per vn mese, all'arbitrio del Priore.

Chi la perderà due volte continue, se gli raddoppija pena.

Chi la perderà tre volte, sia cancellato.

Chi porterà pugnale, ò spada senza licenza, sia sospeso dalla Compagnia

due